

## INTRODUZIONE

L'istituto del diritto alla riservatezza nasce nel 1890, negli Stati Uniti, come il diritto "*to be let alone*" ("*a essere lasciato solo*"), tratteggiandosi nella dottrina come *il diritto a tenere segreti comportamenti, aspetti, atti, appartenenti alla sfera personale di un soggetto*; in altri termini, si potrebbe definire il diritto alla riservatezza come quel diritto all'inviolabilità dei propri spazi, della propria quotidianità, delle proprie relazioni.

È utile tenere presente, al fine di avere un quadro completo, che quando parliamo di riservatezza non facciamo riferimento alla comune traduzione dell'epiteto anglosassone, *c.d. Privacy*; i due termini, infatti, descrivono due diritti differenti, seppure l'uno sia il prolungamento dell'altro.

Il diritto alla Privacy diviene così, un'estensione del primo concetto, scendendo maggiormente nel dettaglio e andando a individuare tutti gli elementi che delineano l'identità dell'individuo, le sue abitudini, la sua storia, ma anche facoltà di controllare che le informazioni personali vengano trattate e/o divulgate da altri soggetti, solo in casi specificatamente circoscritti e secondo determinate modalità; per questi motivi oggi, il diritto alla Privacy è considerato un diritto fondamentale della persona, ossia meritevole di particolare tutela, tanto che una sua

inosservanza potrebbe comportare danni fisici, materiali o immateriali, al pari di altre tipologie di lesioni di diritti. In altre parole, violare l'identità di una persona è un reato tanto quanto violarne la fisicità o il patrimonio. Sempre più pressato nell'era dell'informatica e dell'evoluzione tecnologica, il diritto alla Privacy ha costretto il legislatore italiano ed europeo a compiere diversi interventi in materia: oggi, infatti, la nozione di "sfera privata" deve essere riadattata in ragione della *c.d. rivoluzione digitale* e del contestuale mutamento delle modalità di irruzione della stessa, considerate le continue integrazioni/interazioni con il mondo virtuale in cui viviamo.

L'attività di videosorveglianza e le registrazioni fonografiche, a tal proposito, rientrano oggi tra le tematiche più salienti in relazione alla Privacy e alla protezione dei dati personali, considerata la natura potenzialmente invasiva dei mezzi utilizzati, oltre alla quantità di informazioni private che raccolgono e che, con estrema facilità, potrebbero quindi essere divulgate senza alcuna autorizzazione né consapevolezza da parte del soggetto interessato.

Ma apparentemente in opposizione all'imprescindibile diritto alla privacy, come non intromissione nella propria "sfera privata", sussistono ed esistono diritti non meno importanti di questo, quali possono essere il

diritto alla sicurezza, alla prevenzione dei reati e il diritto alla difesa, che trovano la loro garanzia anche nell'utilizzo degli strumenti appena sopra menzionati.

Quale, tra i due diritti che entrano in conflitto, ebbene, risulta essere più importante rispetto all'altro?

In questo elaborato, ci occuperemo di rispondere al quesito appena posto, analizzando come le esigenze di libertà e riservatezza, siano state contemperate con le altre, or ora richiamate, facoltà.

Una ricerca che abbia ad oggetto la tutela della persona all'interno di specifiche attività - quali possono essere le registrazioni video di attimi di vita o audio di colloqui intercorsi - con particolare riferimento al profilo della privacy, deve necessariamente dar conto di come l'argomento sia stato trattato storicamente nell'ordinamento giuridico.

La questione relativa alla privacy è sin da subito stata legata ai *cd. diritti della personalità* e alle ricostruzioni teoriche e applicative riguardanti la persona; in considerazione di ciò, si può affermare che la normativa in materia di trattamento dei dati personali è diventata oggi, uno degli strumenti più importanti di tutela della persona.

Per le regioni appena esposte l'elaborato tratterà, in primo luogo, della rilevanza giuridica della *persona* all'interno dell'ordinamento, del quale ne è diventata, via via, un valore proprio.

Attraverso poi, un excursus storico e giuridico dei concetti di riservatezza e privacy, si analizzeranno i dettami italiani e comunitari in tema, fino ad arrivare a volgere lo sguardo al recente Regolamento n. 2016/679 dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation).

Adottato il 27 Aprile 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il 4 Maggio 2016, il GDPR è entrato in vigore il 25 Maggio 2016 ed effettivamente operativo solo a partire dal 25 Maggio 2018. Il testo ha come obiettivo quello di potenziare la protezione dei dati personali di tutti i cittadini dell'Unione Europea, siano questi all'esterno o all'interno dei confini dell'UE, uniformando e rendendo omogenea la normativa sulla Privacy dentro l'Unione Europea.

È bene sottolineare che il General Data Protection Regulation non va a sostituire i principi che sono stati esposti in apertura, relativamente al diritto alla Privacy, ma compie un passo ulteriore nel senso della modernità: li integra in virtù dei nuovi processi tecnologici e introduce

modalità operative nuove e differenti rispetto a quelle attualmente conosciute e utilizzate per tutelare i dati che, per diversi motivi, vengono trattati e conservati.

Il discorso si sposterà, deduttivamente, alla fattispecie della registrazione fonografica; si tratta di un processo digitale, elettrico o meccanico che consente di acquisire e trattenere onde sonore, come ad esempio, la voce che, seppure ricco di risvolti positivi, è pacifico ne debbano essere circoscritti ambito di applicazione e, soprattutto, confini. Tali registrazioni possono avvenire mediante dispositivo vocale registratore o durante il corso di telefonate e lo scopo della dissertazione sarà quindi, quello di esaminarne il regime normativo, i presupposti di utilizzo e gli eventuali limiti.

Nello specifico verranno osservate le risposte della Suprema Corte circa la liceità di registrazioni, dapprima, di conversazioni all'oscuro dei presenti, e successivamente di telefonate, verificandone, oltre che i margini da tracciare al fine di non ledere la Privacy altrui, i presupposti di utilizzo di detti audio, in giudizio.

I luoghi di lavoro e quindi, le registrazioni fonografiche di colloqui intercorsi con i propri colleghi o con i propri superiori o datori di lavoro,

saranno anch'essi oggetto di studio di questo elaborato; quale tesi sostiene la Suprema Corte in merito?

A completezza dell'analisi sulle registrazioni audio, si studierà infine, in cosa consiste la differenza tra intercettazioni e registrazioni telefoniche.

Nella parte terza della dissertazione, l'oggetto sarà il rapporto tra l'attività di videosorveglianza e il rispetto della Privacy dei soggetti interessati dalle riprese.

L'argomento risulta più corposo rispetto a quello dedicato alle registrazioni audio poiché la disciplina relativa alle riprese video pare essere più complessa e ricca di sfumature, avuto riguardo, oltre che delle finalità perseguite, soprattutto delle molteplici tipologie di luoghi - ognuno di questi, a loro volta, disciplinati in modo diverso dalla legge - in cui si possono trovare installati i dispositivi di videocontrollo: all'interno delle abitazioni, all'esterno di queste, nei parchi pubblici, sulle strade, nei supermercati, all'interno degli uffici, e così via.

Verranno osservati limiti, requisiti e modalità di utilizzo, atti ad evitare che l'attività di videosorveglianza si espanda fino a limitare libertà e diritti dei soggetti presenti nel luogo di interesse.

Ma cosa succederebbe qualora ci si trovasse di fronte a una violazione o a una perdita dei dati personali contenuti all'interno di una registrazione video o audio, o qualora questa venisse comunicata o diffusa senza il consenso dell'interessato?

Analisi dei rischi, team di lavoro preposti all'interno di aziende o Enti Pubblici, modalità di notifica delle violazioni e altri aspetti relativi a quello che oggi viene definito *Data Breach*, verranno trattati all'interno dei capitoli di chiusura, unitamente al regime sanzionatorio ad esso applicabile.

La responsabilità *ex art. 2050 c.c.* e la disciplina in merito prevista, successivamente all'entrata in vigore del GDPR e del decreto legislativo n. 101/2018, saranno quindi, il focus della quarta e ultima parte dell'elaborato.

Di questo percorso storico-evolutivo, dei tentativi da parte della dottrina e della giurisprudenza di allineare le proprie costruzioni concettuali a una società sempre più complessa e digitalizzata, oltre che di bilanciare una quantità sempre maggiore di diritti di nuova costituzione, si cercherà dunque, di dar conto nelle pagine seguenti.

## PARTE PRIMA

### IL DIRITTO ALLA PRIVACY: ORIGINE ED EVOLUZIONE

#### CAPITOLO I

#### LA RILEVANZA GIURIDICA DELLA PERSONA COME VALORE

#### DELL'ORDINAMENTO

##### **1. La persona nella dottrina giuridica**

La nozione di “diritti della personalità” è ormai pacificamente recepita dalla disciplina normativa: ciò riflette il coronamento di un processo che ha, nel corso del tempo, caratterizzato tutta la tradizione giuridica occidentale. Un percorso, quello dello studio e dell'affermazione della categoria dei diritti della personalità, che ancora oggi è in continua mutazione e al quale la disciplina del Codice della Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004) ha apportato un ulteriore e determinante suggello formale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dispone che “*quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile*”.

All'interno di un quadro tanto dinamico è necessario osservare da vicino alcuni dei momenti più indicativi di questa evoluzione, partendo proprio dall'approccio al "problema della persona" che prende vita con le teorie giusnaturalistiche e scandisce in modo netto gli studi successivi che si interessano della materia.

Storicamente contrapposta alla sfera del potere statale, era la sfera individuale<sup>2</sup>, la quale necessitava di trovare tutela in specifici modelli al fine di vedersi riconosciuta la propria autonomia e a tal proposito il formante dottrinale utilizzato fu quello delle categorie giuridiche patrimoniali e, prima fra tutti, la proprietà: l'individuo esige tutela per contrastare i poteri statuali dal momento che egli è "proprietario" di sé medesimo.

Ciò considerando, il diritto di proprietà diveniva lo schema ermeneutico predisposto per ogni esigenza, con ciò suggestionando, chiaramente, anche il dibattito teorico che stava nascendo in relazione alla protezione di determinati beni strettamente personali, che non poteva altro, che venire assorbita all'interno della visione proprietaria onnicomprensiva.

---

<sup>2</sup> Occorre tener presente che nell'esperienza europea, la libertà dell'individuo nasce come privilegio concesso e ammesso dal solo potere sovrano, così ponendo la sfera individuale come contrapposizione a quella dei poteri pubblici. Trovando le basi nelle teorie giusnaturalistiche, in tale concezione diventa centrale l'esigenza di garantire l'autonomia della volontà dei singoli contro tutte le possibili espressioni di interferenza del potere politico.

Regolato anch'esso dalla logica proprietaria, era il *diritto soggettivo*, quale massimo grado di tutela dell'individuo per la realizzazione di interessi privati/patrimoniali, in una prospettiva di carattere fortemente utilitaristica. I modelli argomentativi sul diritto soggettivo, basati sull'avere, si presentavano come percorsi dottrinali necessari, in assenza dei quali non si considerava neppure possibile basare alcuna costruzione concettuale.

In definitiva, nel corso del XIX secolo il ricorso alla proprietà, sostenuto anche dalla argomentazione alla base del diritto soggettivo, si mostrava come la strada più veloce e affidabile per dare vita ad un ordinamento teorico che raccogliesse in sé una serie di posizioni giuridiche dalla incerta collocazione, oltre che per assicurare un'adeguata protezione agli interessi emergenti.

### **1.1 Le teorie c.d. monista e c.d. pluralista dei diritti della personalità**

Posti lo schema del proprietario e le basi del diritto soggettivo, la discussione intorno all'individuo si articolava in diverse direzioni, nel tentativo di dare una forma alla rilevanza della persona mediante convincenti e adeguati strumenti di tutela. Le teorie emerse, al fine di

raggiungere l'obiettivo appena descritto, si possono racchiudere in due grandi categorie, solo apparentemente contrapposte: la c.d. "teoria monista" e quella, invece, c.d. "pluralista".

I sostenitori della teoria monista<sup>3</sup> suggerivano l'esistenza di un solo diritto generale della personalità, il quale, presentava a sua volta, diversi aspetti indicati espressamente dal legislatore o riconosciuti dall'interprete. La visione dell'individuo e della sua tutela, dunque, per i monisti, era una visione singola e indivisibile che derivava, da un lato, dall'insieme delle leggi positive allo scopo di conservare ed evolvere il soggetto e, dall'altro, da principi costituzionali e norme che consentivano all'interprete di garantire anche aspetti della personalità non ancora oggetto di normativa specifica.

Prima implicazione di questa visione, fu nel campo della tutela, dovendosi ammettere un unico diritto della personalità inteso come proiezione della persona stessa.

Per il dettato della teoria c.d. pluralista: esistono molti diritti della personalità, tanti quanti sono quelli riconosciuti dal legislatore. Attraverso

---

<sup>3</sup> La teoria c.d. monista è sostenuta da G. Giampiccolo il quale, sull'esempio della dottrina tedesca, delinea un diritto unico della personalità. La persona umana è un valore unico e il complesso di norme presenti nel diritto positivo "*non costituiscono il fondamento di tanti autonomi diritti della persona, ma piuttosto la disciplina specifica di alcuni aspetti particolari della sua tutela*".

l'analogia, compito dell'interprete è quello di completare l'elenco predisposto in precedenza. Si tratta di una impostazione che attribuiva tutela giuridica ai singoli momenti e aspetti della persona, solo qualora questi fossero oggetto di una specifica norma che li disciplinasse, ferma restando la possibilità di ricorrere all'analogia.

## **2. I diritti della personalità: nozione e fonti**

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti che appartengono all'individuo in quanto tale<sup>4</sup>, volti a garantire e affermare bisogni di carattere esistenziale. In altre parole si tratta di diritti tesi alla tutela di beni immateriali e impliciti nella persona fisica, a tal punto che la definizione tecnica come classe di diritti a sé stante, ha necessitato di studi profondi, lunghi dibattiti e, di conseguenza, diverso tempo.

Tuttavia, il dibattito sull'elaborazione della categoria può dirsi tutt'altro che concluso e ancora oggi è, invece, animato da teorie che celebrano un diritto unico della personalità, proprio del soggetto in ogni sua manifestazione prescindendo dalla singola e specifica norma<sup>5</sup>, e da altre

---

<sup>4</sup> Proprio in virtù dei principi difesi, i diritti della personalità sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, dall'inalienabilità, dall'irrinunciabilità e, in ultimo, dalla non trasmissibilità.

<sup>5</sup> Teoria c.d. "monista" della quale si è parlato nel paragrafo 1.1 del presente capitolo.

tesi che rilevano tanti diritti in capo alla persona, determinati dalle diverse previsioni legislative<sup>6</sup>.

Secondo una recente interpretazione dell'art. 2 Cost., è possibile far prevalere la prima teoria dal momento che il disposto costituzionale deve essere letto come "elenco aperto" di tali diritti, in cui devono confluire tutti gli interessi inerenti alla realizzazione della personalità dell'individuo stesso, tenuto conto dell'influenza prodotta dalle sue necessità e dai processi storico-sociali della comunità in cui nasce, lavora e vive.

È con la Costituzione che viene introdotta, nell'ordinamento italiano, *l'inviolabilità dei diritti della persona*; il fine ultimo di sviluppo e realizzazione di sé, necessita del rispetto dei principi di libertà e uguaglianza, valori che debbono essere pertanto, considerati aprioristicamente rispetto a ogni altra esigenza.

Per l'art. 2 Cost., dunque, *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*.

L'art. 3 Cost. fissa il principio di uguaglianza: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza*

---

<sup>6</sup> Teoria c.d. “pluralista” della quale si è parlato nel paragrafo 1.1 del presente capitolo.

*distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*

Mentre, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Cost. *"La Repubblica riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"*, a ulteriore conferma del c.d. *personalismo* che colloca lo Stato in funzione dell'uomo alla base della civile convivenza.

Ad affiancare quella costituzionale, vi sono altre numerose fonti di diritti della personalità quali, il codice civile (artt. 5-10), il codice penale (Titolo XII – Dei delitti contro la persona), leggi complementari. Considerate le fonti nazionali, sul piano sovranazionale troviamo invece le Carte Internazionali dei Diritti tra le quali:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo - Nazioni Unite (1948)<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> Nel corso degli anni trascorsi dalla sua adozione, la Dichiarazione universale del 1948 si è sviluppata, passando da dispositivo non giuridicamente vincolante a base del sistema

- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, c.d. CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) – Roma (1950, ratificata nel 1955);
- il Patto internazionale sui Diritti civili e politici - New York (1966);
- Convenzione sui diritti umani e la Biomedicina, c.d. Convenzione di Oviedo (1997);
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, c.d. Carta di Nizza (2000);
- il Trattato sull'Unione Europea – Maastricht (1992), modificato dal Trattato di Lisbona (2007).

### **3. Tipologie principali di diritti della personalità**

Un riassunto dell'ampia categoria dei diritti della personalità rischia di apparire riduttiva e pretestuosa.

Tuttavia, in relazione alla natura dell'elaborato e della materia di cui trattasi, è possibile circoscrivere determinate garanzie personali e valori umani, cui schematicamente si possono collegare macro-aree quali la sfera dell'intimità privata e l'identità personale.

---

internazionale circa la protezione dei diritti umani e fondamento di successive convenzioni e documenti giuridicamente vincolanti.

Dei diritti della personalità, prescelti per la trattazione, si cercherà di dar conto nelle righe seguenti.

La caratteristica di “norma aperta” dell'art. 2 Cost., come già accennato in precedenza, consente di individuare nuovi valori della persona influenzati - o addirittura fondati - dai processi evolutivi di una determinata società e di un dato momento storico.

L'identità personale e il suo effettivo valore inerisce alla personalità complessiva dell'individuo, che lo rende diverso rispetto a tutti gli altri; in altre parole, si tratta di un determinato soggetto descritto dai suoi elementi costitutivi, ossia quei tratti distintivi che consentono di qualificarlo e individuarlo precisamente all'interno della collettività. La Corte Costituzionale ha sancito infatti che, tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana, vi è anche *“il diritto all'identità personale, inteso come il diritto ad essere sé stesso con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo in una formazione sociale.”*

Dunque, l'identità personale è un bene tutelabile a prescindere dalle condizioni personali e sociali dell'individuo, oltre che dalle sue qualità soggettive.

Essendo poche, se non nulle, le fonti normative che definiscono il diritto all'identità personale, di rilievo è la sentenza n. 3769/1985 della Corte di Cassazione per la quale tale diritto tutela *“l'interesse di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva”*, in altre parole il diritto *“a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale”*.

In relazione a ciò che appare di nostro interesse, relativamente all'elaborato in questione, il valore dell'identità personale, meritevole di tutela, è richiamato solo all'art. 1 della Legge n. 675/1996<sup>8</sup> e all'art. 2 del **Codice** del 2003<sup>9</sup>, evidentemente richiamando la necessità di proteggere

---

<sup>8</sup> Il disposto dell'art. 1 della Legge n. 675/1996, in materia di trattamento dei dati personali, dettava: *“La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”*.

<sup>9</sup> Il disposto dell'art. 1 del D. Lgs. 196/2003 al comma 1, dispone: *“Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”*.

l'immagine della persona dalle distorsioni proposte dai soggetti che divulgano notizie senza limiti né filtri. Il profilo ideale che la persona mostra, manifesta esternamente nella sua dimensione sociale è l'oggetto, pertanto, della salvaguardia.

Ulteriore tipologia di diritto della personalità, meritevole di tutela è quello all'integrità morale ossia l'interesse a godere del proprio onore e decoro<sup>10</sup>.

Decoro, reputazione e onore vengono menzionati nel codice civile all'art. 10, in riferimento alla tutela in negativo del diritto all'immagine: l'articolo in questione, non definisce il concetto di immagine o il diritto che da esso ne scaturisce, bensì delinea gli effetti dell'abuso che soggetti terzi possano commettere sull'immagine altrui: *“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”*.

---

<sup>10</sup> L'onore può definirsi come il valore che l'individuo sente di sé, mentre il decoro può circoscriversi nella rappresentazione esteriore del primo. La reputazione è invece, la manifestazione sociale, l'opinione che il soggetto coltiva o suscita all'interno della società in cui vive.

Si invita il lettore, a tal proposito, a rammentare quanto disposto circa il diritto all'immagine, precisando che la riproduzione della stessa in assenza del consenso dell'interessato può trovare la sola giustificazione nella notorietà ovvero dall'ufficio pubblico occupato dall'individuo in questione, nella necessità di polizia e/o giustizia, negli scopi scientifici, didattici o culturali o qualora la riproduzione stessa sia inerente a cerimonie, fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Per quanto concerne il diritto di cronaca, spesso considerato l'antagonista per eccellenza del diritto succitato, la Suprema Corte lo ha, la maggior parte delle volte, ritenuto superiore; tuttavia questo deve essere esercitato nei limiti dell'interesse pubblico del comunicato e di un'esposizione corretta e veritiera.

La tutela della reputazione e dell'onore si traduce come limite al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) attraverso il quale all'individuo è consentito diffondere le sue opinioni personali, in qualsiasi forma sia essa orale, per iscritto o altro.

Di rilevante importanza, ai fini della trattazione medesima, ma del quale si dirà meglio in seguito, è il diritto della personalità c.d. di riservatezza, valore tratto da alcuni principi costituzionali strettamente legati alla libertà

personale, all'inviolabilità del domicilio e al diritto alla segretezza di ogni forma di comunicazione.

Per quanto attiene alla descrizione analitica del diritto alla riservatezza si rimanda al capitolo II paragrafo 3, nel quale si tratterà anche dell'origine della c.d. Privacy. In questo contesto ci basti rilevare che consta nel diritto di trattenere segreti tutti quei comportamenti e quegli aspetti appartenenti alla sfera intima dell'individuo, oggetto di possibile diffusione solo previa autorizzazione dell'interessato.

Ultimo - ma non ultimo nella sua categoria – il “diritto all'oblio” ossia il diritto all'eliminazione effettiva dei dati personali a garanzia della non diffusione di questi, senza espresso consenso dell'interessato. L'oblio e il relativo diritto, costituiscono un'importante novità del GDPR, il quale, all'art. 17 afferma: *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste*

*alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.”*

Dal disposto di cui sopra emerge l'evoluzione compiuta dal concetto stesso di diritto all'oblio, condizionato inevitabilmente dall'intenso, e sempre più frequente, uso della rete. Nei primi anni '90 infatti la locuzione “diritto all'oblio” stava a indicare il diritto a limitare l'esposizione ai danni circa la pubblicazione di notizie lesive dell'onore e della reputazione dell'individuo. Diviene diritto inviolabile della persona, in Italia, con la sentenza n. 3679/1998 della Corte di Cassazione che riferendosi all'attività giornalistica specifica le caratteristiche necessarie per il corretto esercizio del diritto di cronaca: l'informazione, allora, dovrà essere attuale oltre che pertinente ai fatti esposti.

Con l'avvento di Internet il problema diviene, non tanto la pubblicazione di una notizia ma la sua permanenza in rete, pertanto tornerà a parlare

dell'argomento la Suprema Corte in una storica sentenza<sup>11</sup> relativa al caso di un personaggio politico arrestato per corruzione nel periodo di Tangentopoli. La vicenda -e l'interessato- per lungo tempo continua ad essere consultabile sulle pagine web, che la ripropongono continuamente senza menzionare i successivi sviluppi processuali circa l'assoluzione dell'interessato. La Cassazione rileva l'esistenza di un interesse pubblico alla notizia, considerando che si tratta di un candidato a cariche di rilievo pubblico, ma commenta, tuttavia, che la registrazione sul web dell'informazione è lecita solo se completata di relativi aggiornamenti e contestualizzata, imponendo dunque che la notizia iniziale sia completata con tutti gli sviluppi successivi tutelando, in tal senso, il diritto dell'utente all'apprendimento di un'informazione completa e vera.

Nel 2012, ad occuparsi di diritto all'oblio, è, poi, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la quale afferma che non vi è modo di tracciare tutti i dati personali degli individui in un sistema vasto e aperto quale è internet; pertanto, secondo l'ENISA, appare inverosimile se non del tutto impossibile, procedere alla cancellazione di questi. Tuttavia, risulta plausibile raggiungere una soluzione parziale orientando i

---

<sup>11</sup> Cassazione civile, Sez. III, n. 5525/2012 in Michele Iaselli, *Diritto all'oblio: Cassazione ne conferma il riconoscimento*, *altalex.com*, 28 Agosto 2013.

motori di ricerca a elaborare i dati da dimenticare, rendendo così più difficile il loro recupero.

Anche la Corte di Giustizia Europea, nel 2014<sup>12</sup>, affronta il tema, imponendo a Google il compito di rimuovere i dati personali di un determinato individuo, ancora ingiustificatamente presenti sul web. Secondo la Corte, dunque, l'utente ha la facoltà di domandare la rimozione dall'indice dei motori di ricerca, delle informazioni inadeguate, non più pertinenti o eccessive in rapporto alla loro fondatezza e al tempo trascorso. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati introduce il diritto a chiedere e ottenere dal titolare del trattamento, la cancellazione immediata dei dati personali oltre che l'adozione di misure atte ad estendere la richiesta anche agli altri titolari che stanno trattando i medesimi dati, affinché anche questi procedano alla loro eliminazione. Il disposto dell'art. 17, sopra menzionato, specifica che al diritto all'oblio sono state poste delle limitazioni quali la libertà di espressione, il pubblico interesse, gli interessi storici, e così via, idonee a far sì che determinati dati possano persistere sul web, nonostante l'opposizione dell'interessato.

---

<sup>12</sup> Causa C-131/12 in Bruno Saetta, Diritto all'oblio tra Corte europea e Google, *brunosaetta.it*, 19 Maggio 2014.